Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Ipotesi di accordo nazionale

Del giorno tra la delegazione di parte datoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, ed i Rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali del Comparto funzioni centrali che hanno sottoscritto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche "e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis, il quale dispone che, "..... *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito." ;*

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'art. 23 commi 1 e 2;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2010, recante il "Sistema di misurazione e valutazione della performance del Ministero dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 gennaio 2020, che ha provveduto alla sostituzione integrale del paragrafo 4.c. del citato DM del 20 dicembre 2010 con il paragrafo "4.C La valutazione delle performance individuali del personale delle Aree";

VISTO l'articolo 13 del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 che articola il sistema di classificazione del personale in quattro Aree (operatori, assistenti, funzionari ed elevate professionalità);

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali e in particolare l'articolo 16 del CCNL 2025-2027, recante la disciplina delle progressioni economiche all'interno delle aree per l'attribuzione dei "*differenziali stipendiali*" e le relative modalità e criteri di attuazione;

Le Parti concordano

di dare avvio alla procedura selettiva interna per la progressione economica all'interno di ciascuna Area per l'anno 2026, per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo i criteri di selezione previsti dalle vigenti disposizioni contrattuali, al fine di attribuire il differenziale stipendiale al personale vincitore, nei limiti delle risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità a valere sul fondo risorse decentrate 2026 per un ammontare massimo di euro 7.401.946,20 €.

- Art. 1 -

1. I contingenti di personale cui attribuire il differenziale stipendiale sono ripartiti come di seguito:

AREA	DIFFERENZIALI ATTRIBUIBILI	VALORE DIFFERENZIALE STIPENDIALE	LORDO DIPENDENTE	LORDO AMMINISTRAZIONE
AREA FUNZIONARI	1741	2.250,00 €	3.917.250,00 €	5.420.690,55 €
AREA ASSISTENTI	1139	1.250,00 €	1.423.750,00 €	1.970.185,25 €
AREA OPERATORI	10	800,00 €	8.000,00 €	11.070,40 €
TOT.	2890	--------	5.349.000,00 €	7.401.946,20 €

2. Tali contingenti sono comprensivi dei differenziali stipendiali da riservare al personale che presta servizio nell'ambito degli uffici del MEF che hanno sede nella Provincia autonoma di Bolzano per un ammontare corrispondente ad un massimo di n. 9 unità di personale (n. 4 Funzionari, n. 4 Assistenti, n. 1 Operatore).

3. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene al termine delle procedure selettive disciplinate dal presente accordo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del Contratto integrativo per i dipendenti che si collocano in posizione utile in base ai criteri di seguito disciplinati.

4. L'Amministrazione provvederà ad informare tutto il personale dell'avvio delle procedure mediante la pubblicazione sulla Intranet e sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo http://www.mef.gov.it.

- Art. 2 -
Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi alle procedure per le progressioni economiche all'interno delle Aree, i dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze alla data del 1° gennaio 2026, anche in posizione di aspettativa, comando, distacco o fuori ruolo o altra posizione giuridica presso altra pubblica amministrazione o ente (sono esclusi i dipendenti di altra Amministrazione comandati, distaccati o con altra posizione giuridica presso il Ministero dell'economia e delle finanze nonché i dipendenti di altra Amministrazione che hanno richiesto la conservazione del posto senza retribuzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 12 comma 10 del CCNL 2022-2024) in possesso dei seguenti requisiti:
 a) essere in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nell'Area

all'interno della quale si concorre, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura;

b) essere in servizio, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nell'Area all'interno della quale si concorre, da almeno due anni alla data del 31 dicembre 2025 presso il Ministero dell'economia e delle finanze o, per il solo personale assunto per mobilità, presso l'amministrazione di provenienza. Il periodo di servizio svolto nell'Area con contratto di lavoro a tempo determinato, in continuità con l'immissione in ruolo del Ministero, è equiparato a quello a tempo indeterminato;

c) non aver beneficiato, nei 2 anni antecedenti al 1° gennaio 2026, di alcuna progressione economica o verticale. Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche anche effettuate durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell'ambito della medesima area o area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità;

d) non essere stati destinatari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL funzioni centrali 2019-2021, al rimprovero scritto.

2. Sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva, i dipendenti in servizio, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sottoposti a procedimento disciplinare pendente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione del rispettivo bando. In questo caso, l'eventuale attribuzione del differenziale stipendiale è sospesa ed è subordinata alla definizione del procedimento disciplinare pendente con l'archiviazione ovvero con l'irrogazione di una sanzione non superiore alla multa, ovvero non superiore al rimprovero scritto per le fattispecie previste dall'art. 43, comma 3, lett. f) del CCNL Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021.

- Art. 3 -
Criteri selettivi

1. Il riconoscimento dei differenziali stipendiali — fino a concorrenza del numero fissato all'articolo 1 del presente accordo — è attribuito sulla base di apposite graduatorie nazionali, formulate per ciascuna Area e redatte secondo i criteri di seguito indicati.
2. Il punteggio massimo da attribuire è pari a 100 punti così ripartiti:
 a) massimo 40 punti per la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite;
 b) massimo 30 punti per l'esperienza professionale;
 c) massimo 30 punti per le capacità culturali.
3. Al personale che non abbia ottenuto progressioni economiche da più di 6 anni viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari al 4% della somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente articolo.

- Art. 4 -
Determinazione dei punteggi

La determinazione dei punteggi avviene secondo quanto di seguito esposto:

1) **Massimo 40 punti** per la media delle ultime tre valutazioni individuali annuali attribuiti secondo i criteri di cui alla seguente tabella:

	RANGE MEDIA VALUTAZIONE	PUNTI
MEDIA ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI	**≥ 90 - 100**	40,00
	≥ 80 - < 90	39,00
	≥ 70 - < 80	38,00
	≥ 60 - < 70	34,00
	≥ 50 - < 60	32,00
	≥ 40 - < 50	30,00
	≥ 30 - < 40	28,00
	< 30	00,00

Sono valorizzate le ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite, ancorché non contigue, a partire dal 2018, data di introduzione del sistema di valutazione della performance del MEF.

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma non valutato, in una o più delle annualità di riferimento, secondo il vigente sistema di valutazione delle performance individuali del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione acquisisce la valutazione conseguita nell'annualità mancante dall'Amministrazione, ente o struttura di competenza presso cui il candidato ha prestato servizio. I criteri e il relativo punteggio sono rapportati alla griglia di valutazione del sistema in vigore presso il MEF.

Per il personale in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2, ma sprovvisto di tre valutazioni, alla/e annualità mancante/i viene attribuito un valore pari a zero.

2) **Massimo 30 punti** per l'esperienza professionale, attribuiti secondo i seguenti criteri:

a) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nell'area di appartenenza, sono assegnati:

 - **0,143 punti** per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 28 anni (punteggio massimo 4 punti).

b) Per l'esperienza professionale maturata, anche presso altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001, quale dipendente con contratto di lavoro subordinato nell'ultima fascia retributiva conseguita nell'ordinamento economico-professionale previgente alla data del 1° novembre 2022 e confluita nell'attuale differenziale stipendiale o nell'ultimo differenziale stipendiale ottenuto da progressione economica, sono assegnati:

 - **2,5** punti per ciascun anno di servizio prestato o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) per un massimo di 8 anni (punteggio massimo 20 punti).

c) Per l'esperienza professionale maturata quale dipendente con contratto di lavoro subordinato presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 sono assegnati, con punteggio massimo complessivo di 6 punti:

- **0,2** punti per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso il MEF (punteggio massimo 6 punti);
- **0,05** punti per ciascun anno di servizio o frazione di esso superiore a sei mesi (sei mesi e un giorno) prestato presso le altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 (punteggio massimo 2 punti).

I periodi di aspettativa sono valorizzati quando l'aspettativa è equiparata al servizio prestato e quando il riconoscimento dell'anzianità di servizio non vale esclusivamente ai fini del trattamento pensionistico, ovvero qualora previsto dalla normativa vigente o da giurisprudenza prevalente.

Ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio di cui alla lettera c),

- i periodi di servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., sono valutati come servizio svolto presso l'amministrazione di destinazione.
- I periodi di servizio prestato in posizione di assegnazione temporanea con protocollo d'intesa o distacco presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., o di distacco o fuori ruolo internazionale sono valutati come servizio svolto presso il MEF.
- I periodi di servizio prestato in posizione di comando, distacco, assegnazione temporanea con protocollo d'intesa o istituti analoghi presso il MEF saranno valutati come servizio svolto presso il MEF.

I periodi di aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso altre Pubbliche Amministrazioni i cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., o presso istituzioni europee o internazionali sono valutati come servizio svolto presso l'Amministrazione di destinazione.

Ai fini del calcolo dell'esperienza professionale di cui ai punti a), b) e c), si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

3) Massimo 30 punti per i titoli di studio e culturali, valutati come di seguito riportato:

Per Operatori e Assistenti

OPERATORI E ASSISTENTI				
	TITOLO DI STUDIO PRINCIPALE	**MAX 26,00**	LICENZA ELEMENTARE	**10**
			LICENZA MEDIA INFERIORE	**15**
			DIPLOMA PROFESSIONALE	**18**
			DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 O 5 ANNI)	**22**
			DIPLOMA UNIVERSITARIO (di durata inferiore a	**23**

CAPACITA' CULTURALI			3 anni)	
			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	**24**
			LAUREA SPECIALISTICA – V.O. - MAGISTRALE	**26**
	ULTERIORI TITOLI	**MAX 4,00**	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	**2**
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA – V.O. - MAGISTRALE*	**3**
			MASTER I LIVELLO /CORSO DI PERFEZIONAMENTO **	**2**
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE /CORSO DI PERFEZIONAMENTO**	**3**
			DOTTORATO	**4**
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE***	**3**

Per il titolo di studio principale è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 4 punti.

* che non sia la naturale prosecuzione della laurea breve o di primo livello.

** esclusivamente se rilasciati da Istituzioni Universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario. Sono equiparati ai master di I livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea breve o di primo livello. Sono equiparati ai Master di II livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea specialistica/Vecchio Ordinamento/magistrale.

*** se rilasciata per l'esercizio di una libera professione, conseguita previo superamento di un esame di Stato e che consenta l'iscrizione a un albo. Sono incluse le abilitazioni che non richiedono il previo possesso della laurea.

Per i Funzionari

FUNZIONARI				
CAPACITA' CULTURALI	**TITOLO DI STUDIO PRINCIPALE**	**MAX 23,00**	LICENZA ELEMENTARE	**4**
			LICENZA MEDIA INFERIORE	**8**
			DIPLOMA PROFESSIONALE (2 o 3 anni)	**12**
			DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO (4 o 5 ANNI)	**17**
			DIPLOMA UNIVERSITARIO (di durata inferiore a 3 anni)	**19**

			LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	**20**
			LAUREA SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO/MAGISTRALE	**23**
	ULTERIORI TITOLI	**MAX 7,00**	Ulteriore LAUREA BREVE O DI PRIMO LIVELLO/DIPLOMA UNIVERSITARIO TRIENNALE EQUIPOLLENTE	**2**
			Ulteriore LAUREA SPECIALISTICA/VECCHIO ORDINAMENTO/MAGISTRALE*	**3**
			MASTER I LIVELLO/CORSO DI PERFEZIONAMENTO **	**2**
			MASTER II LIVELLO/DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE/ CORSO DI PERFEZIONAMENTO **	**3**
			DOTTORATO	**4**
			ABILITAZIONE PROFESSIONALE ***	**3**

Per il titolo di studio principale è valutato solo il titolo di studio più elevato posseduto. I titoli aggiuntivi sono valutabili fino a un massimo di 7 punti.

* che non sia la naturale prosecuzione della laurea breve o di primo livello.

** esclusivamente se rilasciati da i stituzioni Universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento di un precedente titolo universitario. Sono equiparati ai master di I livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea breve o di primo livello. Sono equiparati ai Master di II livello i corsi di perfezionamento con 1500 ore e 60 CFU, che prevedono un esame finale, rilasciati da istituzioni universitarie, pubbliche o private, o loro consorzi, in seguito al conseguimento della laurea specialistica/Vecchio Ordinamento/magistrale.

*** se rilasciata per l'esercizio di una libera professione, conseguita previo superamento di un esame di Stato e che consenta l'iscrizione a un albo. Sono considerate solo le abilitazioni che richiedono il previo possesso della laurea.

- Art. 5-
Graduatorie

1. Le graduatorie saranno formulate, distintamente per ciascuna Area sulla base dei criteri e dei titoli dichiarati nella domanda.

 A parità di punteggio, avrà la precedenza in graduatoria, secondo l'ordine riportato, il dipendente con:

 a. maggiore valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 4;
 b. titolo di studio più elevato posseduto.

In caso di ulteriore parità, si applica l'art. 32 comma 4 del D.lgs. 165/2001 relativo all'esperienza di distacco all'estero, in relazione al periodo di effettivo servizio svolto all'estero, comunque non inferiore a un anno continuativo, senza demerito ai sensi dell'art. 9 del DPCM 30 ottobre 2014, n. 184 recante il "*Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le Organizzazioni internazionali o Stati esteri*".

In caso di ulteriore parità, si applicano i titoli previsti dall'art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che dovranno essere posseduti alla data di scadenza del bando.

- Art. 6 -

Attribuzione del differenziale stipendiale

1. L'attribuzione del differenziale stipendiale avverrà al termine della procedura disciplinata nel presente accordo, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno della sua sottoscrizione definitiva ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del CCNL 2025-2027.

la delegazione di parte datoriale

la delegazione di parte sindacale

UIL PA

CISL FP

FED. CONFSAL

UNSA

FP CGIL

USB PI

CONFINTESA FP

FLP

BOZZA